

## **ALLEGATO 4 - TER**

### **Elenco delle regole di comportamento del distributore**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione venga offerto fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga attraverso tecniche di comunicazione a distanza, Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito anche “**Intermediario**” o “**Distributore**”), prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione o -ove richiesto- di un’operazione di post-vendita, consegna o trasmette al Cliente il presente documento.

L’Intermediario, inoltre, rende il presente documento disponibile al pubblico nei propri locali.

**I dati identificativi dell’Intermediario riportati nella Sezione I dell’Allegato 3, parte integrante del presente documento, possono essere reperiti e verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS al seguente indirizzo web: [www.ivass.it](http://www.ivass.it).**

### **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

L’Intermediario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- consegnare al Cliente un documento conforme all’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del Distributore;
- consegnare un documento conforme all’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Cliente.

Nello svolgimento dell’attività distributiva, il Distributore:

- propone contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente o dell’assicurato e acquisisce ogni informazione utile per tale valutazione;
- è tenuto a verificare che il Cliente rientri nel mercato di riferimento relativo al contratto di assicurazione proposto e non presenti invece le caratteristiche delle categorie di clientela ai quali il prodotto stesso non può essere distribuito.

Inoltre, il Distributore ha l’obbligo di:

- adottare gli opportuni presidi per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30 decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private, così da comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento relativi a ciascun prodotto distribuito;
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Cliente di prendere una decisione informata.

### **Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

L’Intermediario, se distribuisce prodotti di investimento assicurativi, è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione consegnare un documento redatto ai sensi dell’art. 133 del Regolamento intermediari Consob - Adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21466 del 29 luglio 2020;
- valutare l’adeguatezza del prodotto assicurativo proposto;
- in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il Cliente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121 sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private.